

Cassazione: licenziamento per “soppressione del posto di lavoro” ed elementi di prova

Publicato il 29 ott 2014

La Cassazione, con sentenza n. **22696** del **24 ottobre 2014**, ha affermato la illegittimità di un licenziamento comminato per “soppressione del posto di lavoro” quando l’azienda continua ad operare utilizzando altri soggetti nella medesima posizione lavorativa.

Nello specifico, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che il licenziamento intimato in ragione di una ristrutturazione resasi necessaria a causa del costante peggioramento della situazione economica societaria e della sensibile diminuzione delle commesse degli ultimi anni finanziari, era da considerare sproporzionato in quanto dai dati rilevati non era stato dimostrato alcun calo del fatturato o altro elemento che evidenziava la effettiva soppressione del posto di lavoro.